

Proposta di nuovo Statuto per il CSV del FVG

Le idee portanti

A premessa del testo di Statuto, presentiamo in sintesi le "idee portanti" su cui è stata elaborata la proposta di nuovo statuto.

Sono il frutto del percorso di studio e approfondimento che i volontari dei tre organismi rappresentativi del volontariato in FVG, hanno realizzato per costruire una proposta unitaria che tenesse conto delle differenti sensibilità e idee del nostro mondo e dell'elaborazione già condivisa negli ultimi anni nelle nostre assemblee ed incontri.

1. **Rafforzare il sistema complessivo di governance** del sistema a sostegno del volontariato regionale, definendo bene il ruolo di "servizio" del CSV che attua linee di indirizzo del CoRE e del CoGE ma con adeguata autonomia operativa del CSV.
2. Favorire una **migliore partecipazione delle Organizzazioni** chiamandole a partecipare più direttamente alla definizione e gestione di progetti e servizi a livello locale.
3. Creare un **rapporto maggiore tra associazioni e i Comitati Regionali di rappresentanza** per favorire un maggior dialogo tra rappresentati e rappresentanti.
4. Rafforzare il principio secondo cui Il CSV deve garantire un servizio a favore di tutto il volontariato e chi diventa **socio dell'ente gestore ci mette del suo in spirito di volontariato a favore di tutti** e non partecipa soltanto per rappresentare i bisogni della propria organizzazione.

Operativamente:

1. Si attivano **Coordinamenti Territoriali in ogni ambito** corrispondete agli ambiti della programmazione sociale, al quale sono chiamate a partecipare tutte le associazioni socie e non socie del CSV. Questo anche in attuazione delle [linee operative approvate dall'assemblea regionale](#) delle ODV che esplicitamente hanno richiesto di attivare Coordinamenti di ambito.
2. Le Associazioni Socie dell'Ente Gestore che appartengono ad ogni Coordinamento Territoriale eleggono dei **delegati che partecipano in loro rappresentanza all'assemblea dell'ente gestore del CSV**. Ai delegati dei Coordinamenti territoriali è riservata la maggioranza dei posti in Consiglio Direttivo.
3. Alle **reti regionali è riconosciuto un ruolo e una responsabilità nella governance del CSV**: esprimono direttamente propri rappresentanti nell'assemblea del CSV ed eleggono propri rappresentanti nel direttivo. Si introduce però un "filtro" per le "reti regionali" che devono soddisfare dei criteri che sottolineino il loro operare a favore di tutti e l'apportare competenze utili a tutti.
4. Nel direttivo non ci sono più i rappresentanti degli Enti Locali. L'unico "non volontario" è il rappresentante del CoGE come da prescrizione delle normative.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Ente gestore del CSVFVG

Art. 1 COSTITUZIONE

(In caso di modifica statutaria)

1. E' costituita l'associazione denominata “**CENTRO INTERPROVINCIALE SERVIZI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**”, quale ente gestore del "Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia"

(Solo in caso di costituzione nuovo ente)

1. È costituita con sede legale a Udine l'Associazione “Xxxx Yyyyy Zzzz Friuli Venezia Giulia”, di seguito indicata come “XYZfvg”, quale ente gestore del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia.
2. XYZfvg è un'associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di solidarietà, democrazia e pluralismo e ha lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Friuli Venezia Giulia e le sue organizzazioni.
3. Per il suo funzionamento il XYZfvg promuove, avvalendosi, l'impegno volontario sia delle associazioni che lo compongono e dei loro volontari, sia dei singoli cittadini;
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e al Codice Civile.
5. L'eventuale cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
6. Potrà essere individuata, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, un segreteria operativa da ubicarsi nella provincia in cui risiede il Presidente pro tempore dell'associazione.

Art. 2 SCOPI E ATTIVITÀ

1. Nella sua azione XYZfvg dà attuazione alla LR 23/2012 ed in particolare alle linee di indirizzo espresse dal Comitato Regionale del Volontariato (ex art. 6 comma 3 lett c) e alle linee guida approvate dal Comitato di gestione dei fondi speciali del Friuli Venezia Giulia di cui al DM. 8/10/97 o successive modifiche.
2. XYZfvg attua le linee indicate degli organismi di cui all'articolo 1, definendo il programma operativo annuale di cui all'art 16 secondo procedure con loro preventivamente concordate e attuandolo in completa autonomia gestionale ed operativa.
3. XYZfvg persegue per questo i seguenti scopi:
 - a. sostenere e promuovere le organizzazioni di volontariato al fine di qualificarne l'azione e valorizzarne l'impegno;
 - b. favorire la crescita del volontariato, la promozione di una cultura solidale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile;
 - c. promuovere e facilitare forme di partecipazione del volontariato alla vita pubblica per la costruzione dei bene comune;
 - d. favorire il coordinamento delle iniziative di volontariato per settore di attività e per ambito territoriale di intervento;

- e. sostenere una progettualità comune nel mondo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e l'originalità.
4. In particolare il **XYZfvg**, per realizzare questi scopi, potrà:
 - a. Realizzare progetti, programmi di intervento, campagne, interventi formativi, di comunicazione o di animazione territoriale, anche partecipando ad iniziative promosse da altri, di carattere locale, nazionale ed internazionale e sostenendo forme di partecipazione e coprogettazione di organizzazioni e di singoli;
 - b. offrire consulenza, assistenza e sostegno per la progettazione e la realizzazione di specifiche attività e programmi promossi dalle organizzazioni di volontariato regionali, in risposta ai bisogni sociali emergenti;
 - c. Favorire la relazione e promuovere il lavoro in rete tra organizzazioni di volontariato, le istituzioni locali, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
 - a. fornire consulenze e servizi utili alle organizzazioni di volontariato, alla loro operatività e al loro miglior funzionamento;
 - b. valorizzare le opportunità legislative volte a sostenere e ad incentivare le attività di volontariato e realizzare iniziative nel campo giuridico e fiscale;
 - c. promuovere e realizzare campagne di comunicazione e iniziative editoriali;
 - d. attuare studi e ricerche e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del terzo settore;
 - e. fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche tramite apposita convenzione;
 - f. svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.
 5. I servizi del **XYZfvg** potranno essere erogati a titolo gratuito o tramite apposita convenzione che preveda il rimborso delle spese sostenute;
 6. Le attività ed i servizi dell'associazione sono forniti prioritariamente ai volontari e alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale di cui alla Legge n. 266/91 o che abbiano i requisiti per esserlo.
 7. **XYZfvg** può svolgere le medesime attività anche a favore di altre organizzazioni non lucrative e che perseguano finalità coerenti con il presente statuto, purché le risorse necessarie pervengano da altre forme di finanziamento sia pubblico che privato diverse da quelle previste dall'art.15 della legge 266/91, dal DM 8 ottobre 1997 e sue modifiche e integrazioni.
 8. Fatto salvo quanto specificato al comma "6" il **XYZfvg** garantisce pari condizioni di accesso a tutti i fruitori alle iniziative e ai servizi prodotti senza alcuna discriminazione.
 9. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, Il **XYZfvg** potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato anche aderendo a organismi nazionali o internazionali che perseguono finalità coerenti. Potrà, altresì, attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese, partecipando a bandi e programmi promossi da enti pubblici o privati che perseguano finalità coerenti con quelle previste dal presente statuto

Art. 3 SOCI

1. Soci del **XYZfvg** sono organizzazioni che condividono la finalità di sostenere e promuovere il Volontariato del Friuli Venezia Giulia e che si impegnano a perseguire gli scopi dell'associazione a favore di tutto il volontariato della Regione, con il proprio contributo e con l'impegno di volontariato dei propri soci.

2. Possono aderire in qualità di soci tutte le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art 5 della L.R 23/12 o che abbiano i requisiti per esserlo, che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
3. La domanda di ammissione, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento. L'ammissione di un'associazione è subordinata all'impegno ad adoperarsi per il perseguimento delle finalità associative e a rispettare il presente statuto; l'associazione che chiede l'iscrizione al **XYZfvfg** deve altresì impegnarsi al conseguimento dei fini istituzionali di cui agli articoli 3 dello Statuto Regionale, nonché ad operare in coerenza con i principi posti dalla L.266/1991 e successive modifiche.
4. La qualità di socio si perde per recesso volontario oppure decade nel caso in cui non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro l'anno solare di competenza. Inoltre si perde per esclusione motivata deliberata dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Direttivo, per le seguenti ragioni: attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali; gravi e reiterate inosservanze di regolamenti o deliberazioni del **XYZfvfg**. Contro l'esclusione è possibile fare ricorso al Collegio di Garanzia che potrà sospendere e annullare il provvedimento.
5. I soci che abbiano receduto, siano decaduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
7. Il recesso o la decadenza non liberano il socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti.
8. La comunicazione di recesso è inoltrata al Consiglio direttivo che ne prende atto.

Art. 4 **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I soci partecipano all'attività sociale attraverso l'azione di volontariato dei delegati che sono iscritti nel registro dei volontari dell'associazione.
2. Ogni organismo associato partecipa alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria per mezzo di un proprio delegato individuato a norma del presente statuto.
3. I soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi dirigenti sociali e a concorrere alla realizzazione dei programmi e delle attività dell'Associazione.
4. Ogni Associazione aderente versa annualmente la quota associativa stabilita dall'assemblea. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali partecipano alle riunioni e alle assemblee senza diritto di voto. Essi non sono elettori, né eleggibili alle cariche sociali, dalle quali automaticamente decadono.

Art. 5 **ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - g. L'Assemblea degli associati
 - h. I Coordinamenti Territoriali
 - i. Il Consiglio direttivo;
 - j. Il Presidente
 - k. Il Collegio di dei Revisori dei Conti
 - l. Il Collegio arbitrale

1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e volontario. Nessun compenso spetta ad alcun socio per l'attività svolta a favore dell'associazione.

Art. 6 **L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo di governo, programmazione e indirizzo del **XYZfv** ed è composta dai delegati degli organismi soci.
2. L'assemblea è composta da:
 - a. I delegati dei Coordinamenti Territoriali di cui al successivo art. 7, in rappresentanza delle organizzazioni socie del rispettivo territorio.
 - b. Il Legale rappresentante o suo delegato, di ogni organizzazione socia che si configura come "rete regionale", avendo le caratteristiche specificate nel Regolamento Generale.
3. Al fine di garantire il principio di democraticità, il Socio che è aderente ad un'organizzazione di cui al punto "b" del comma precedente, non parteciperà alla designazione dei rappresentanti dei Coordinamenti Territoriali.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno. Essa si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno trascorso. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo dei suoi componenti e dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei suoi membri.
7. I componenti dell'Assemblea possono delegare ad altro componente il proprio voto. Non è ammesso il cumulo delle deleghe.
8. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a due assemblee consecutive da parte dei delegati, ne comporta la decadenza e la sostituzione con altro delegato indicato dal Coordinamento Territoriale o rete regionale che lo aveva espresso.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera col il voto favorevole di almeno quattro quinti dei suoi membri.
11. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b. stabilire l'ammontare delle quote associative;
 - c. discutere ed approvare il programma generale annuale di attività definendo le quote da destinare alle attività di ogni Coordinamento Territoriale;
 - d. eleggere i membri del Consiglio Direttivo scelti tra i suoi componenti;
 - e. eleggere il collegio di controllo;
 - f. nominare i componenti del Collegio Arbitrale;
 - g. discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - h. decidere sull'esclusione dei soci;

- i. discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
12. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- a. modifica dello Statuto;
 - b. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio

Art. 7

COORDINAMENTI TERRITORIALI

1. Il **XYZfvg** articola la propria presenza sul territorio con Coordinamenti Territoriali promossi di comune accordo con le organizzazioni di volontariato (OdV) e con gruppi e associazioni locali che operano senza finalità di lucro, anche se non iscritte ai registri della LR 23/2012, e che hanno sede legale o operativa nel medesimo Ambito distrettuale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali o in base ad altro criterio definito nel regolamento.
2. I Coordinamenti Territoriali, con il sostegno operativo del **XYZfvg**. Possono svolgere una funzione di rappresentanza delle organizzazioni del territorio, in accordo con il Comitato Regionale del Volontariato previsti dalla LR 23-2012 art 5.
3. Le organizzazioni locali, attraverso i Coordinamenti Territoriali, concorrono alla programmazione di **XYZfvg**, partecipando in particolare alla definizione delle attività di servizio nel loro territorio e delle modalità con cui attuarle e possono concorrere alla loro realizzazione. Partecipano altresì alla gestione diretta di eventuali Sportelli attivi nel proprio territorio.
4. L'assemblea del **XYZfvg** destina annualmente una quota delle risorse generali di bilancio alle attività di ogni Coordinamento, secondo predeterminati e specifici indirizzi generali tenendo conto del numero delle associazioni presenti sul territorio e iscritte ai Registri di cui alla LR 23-2012.
5. L'assemblea del **XYZfvg** approva il Regolamento Generale di funzionamento e gestione dei Coordinamenti Territoriali, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. Le associazioni socie di **XYZfvg** che fanno parte di un Coordinamento Territoriale, se sono in un numero minimo predefinito nel regolamento e secondo le modalità definite nello stesso, eleggono da uno a cinque rappresentanti, a seconda della consistenza numerica della popolazione residente nel territorio di riferimento. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta;
 - b. Le associazioni socie che non raggiungono il numero minimo per eleggere il proprio delegato in un Coordinamento Territoriale e non sono federate ad alcuna rete regionale, partecipano all'elezione del delegato in un Coordinamento Territoriale adiacente al proprio.
 - c. I rappresentanti dei Coordinamenti Territoriali rappresentano in Assemblea i Soci del rispettivo Coordinamento territoriale. Hanno altresì il compito di animare il Coordinamento Territoriale, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio di riferimento, socie e non socie, nella definizione di linee ed indirizzi e nella realizzazione delle attività;
 - d. I Coordinamenti Territoriali possono dotarsi di autonomo regolamento per definire le proprie modalità di funzionamento per quanto non previsto dal suddetto Regolamento Generale.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 componenti eletti dall'Assemblea, almeno cinque dei quali su designazione e in rappresentanza dei Coordinamenti Territoriali di cui all'art. 7. Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2 sesto comma lettera "d" del DM. 8/10/97, salvo diverse disposizioni o modifiche legislative successive.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno sei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere, pena la sua decadenza, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del **XYZfvg**. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
4. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
5. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità dei voti per l'approvazione della delibera sarà determinante il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente. In quelle segrete, la delibera si intende respinta. Non è ammesso il voto per delega.
6. Il Consiglio Direttivo:
 - a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. nomina il Comitato scientifico;
 - c. eleggere tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. determina le sedi operative del **XYZfvg**;
 - e. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento di **XYZfvg** e degli organi sociali;
 - f. predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, il programma annuale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del **XYZfvg**;
 - g. decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
 - h. delibera l'ammissione di nuovi soci;
 - i. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j. propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio per i motivi di cui all'art. 3 comma 5.
7. Il Consiglio direttivo potrà delegare compiti e incarichi ai singoli Consiglieri, definendo mandato e poteri.
8. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
9. Il Consigliere è rieleggibile una sola volta.

Art. 9 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante del XYZfvg.
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Consiglio Direttivo.
3. Il mandato del Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 10 VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.
2. Il mandato del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 11
INCOMPATIBILITA'

1. Gli incarichi di Consigliere, Presidente, Vicepresidente e Direttore della struttura, sono incompatibili con incarichi direttivi in partiti o movimenti politici e sindacati e con incarichi di governo a livello europeo, nazionale o locale.
2. La candidatura ad elezioni politiche od amministrative causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico di cui al precedente comma 1, l'eventuale elezione ne causa la decadenza.

Art. 12
COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

1. Il Collegio Revisori del Conto è organo di controllo amministrativo, finanziario e contabile. Rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi eletti dall'assemblea.
2. Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro designato dal Comitato di Gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2 secondo comma lettera c) del DM 21/11/91.
3. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.
4. Il Collegio ha il compito di:
 - a. esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
 - b. controllare l'andamento amministrativo del **XYZfvg.**, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
5. Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
6. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del **XYZfvg.**

Art. 13
COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 14
DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, predispone, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo e consuntivo e li espone allo stesso Consiglio Direttivo.
2. Dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell'Associazione.
3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15
COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri, nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e nei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività del **XYZfvg**.
2. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi carica all'interno del **XYZfvg**.
3. La carica di membro del Comitato Scientifico è svolta a titolo volontario e gratuito.
4. Il Comitato scientifico ha un ruolo consultivo, supportando il direttore nella predisposizione del sistema di monitoraggio e nel processo di programmazione del **XYZfvg**. Potrà inoltre intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo per il supporto a specifiche azioni o attività.

Art. 16
PROGRAMMA ANNUALE

1. Il programma annuale definisce gli obiettivi, le strategie d'azione e le attività che il **XYZfvg** prevede di realizzare nel corso dell'anno. Di norma viene approvato nella stessa Assemblea che approva il bilancio preventivo che rappresenta uno strumento attuativo del Programma.
2. Il programma annuale viene predisposto dal Consiglio Direttivo secondo le indicazioni dei Coordinamenti Territoriali e dell'Assemblea, in attuazione delle linee di indirizzo espresse dal Comitato regionale del Volontariato (ex art. 6 comma 3 lett c) della LR 23/2012 e delle linee guida approvate dal Comitato di gestione dei fondi speciali del Friuli Venezia Giulia del DM. 8/10/97.
3. Il programma annuale è predisposto, con la collaborazione del Comitato Scientifico, attraverso un processo partecipativo che garantisca il più ampio coinvolgimento dei destinatari, un costante aggiornamento dell'analisi dei bisogni sociali e della realtà del volontariato regionale, il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati raggiunti, il confronto e il raccordo con Enti e Istituzioni che perseguono finalità simili al CSV.

Art. 17
BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il patrimonio del **XYZfvg**. è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili di proprietà della stesso;
 - b. le eccedenze degli esercizi annuali;
 - c. erogazioni, donazioni e lasciti;
3. Le fonti di finanziamento del **XYZfvg**. sono:
 - a. i contributi pubblici e dei privati;
 - b. la gestione economica del patrimonio;
 - c. i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 8/10/97 art. 2 e successive modificazioni.
 - d. i proventi e rimborsi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

Art. 18
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei componenti l'assemblea. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze previste all'art 3.

Art. 19
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea:
 - a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b. per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
 - c. mancato rinnovo dell'affidamento nella gestione del CSV da parte del Comitato di Gestione del fondo speciale (Co.Ge).
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, non lucrative o a fini di pubblica utilità, individuata dall'organismo di controllo preposto (Co.Ge), salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 20
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni.

Art. 21
NORMA TRANSITORIA (solo in caso di nuova associazione)

1. L'Assemblea costituente che delibera il presente Statuto e i Regolamenti è formata dai soci fondatori che firmano l'atto costitutivo e nominano di comune accordo il primo Consiglio Direttivo con il compito di avviare l'operatività dell'Associazione, espletare ogni formalità necessaria per candidarsi alla gestione del Centro Servizi Volontariato del FVG e per convocare entro il mese di gennaio 2016 l'Assemblea per eleggere le cariche sociali, ai sensi del presente statuto.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1

Domanda di adesione

1. La domanda di adesione, dei nuovi Soci, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal legale rappresentante dell'associazione. La domanda, redatta su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo di XYZfvg, deve specificare:
 - a. la denominazione;
 - b. l'indirizzo;
 - c. il codice fiscale;
 - d. Il registro ex LR 23/2012 a cui si è iscritti;
 - e. l'indirizzo della sede operativa, se diverso da quella legale;
 - f. l'esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione **XYZfvg** e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti e dichiarazione relativa allo specifico contributo o competenze che l'associazione intende portare per il conseguimento degli scopi sociali di **XYZfvg**.
3. La domanda deve contenere inoltre dichiarazione relativa alla sussistenza dei criteri per essere riconosciuti come Rete regionale ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero l'appartenenza ad una Rete regionale già socia, ovvero l'indicazione del Coordinamento Territoriale nel quale si intende partecipare all'elezione del proprio delegato all'Assemblea, che coincide di norma, salvo motivate e documentate ragioni, con quello ove a sede l'Organizzazione.
4. Ogni socio indica inoltre nella domanda i Coordinamenti Territoriali a cui intende partecipare e per i quali richiede di ricevere formale informazione sulle adunanze e iniziative. È ammessa la partecipazione senza diritto di voto a più Coordinamenti Territoriali;
5. La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. composizione degli organi sociali;
 - c. delibera del direttivo/assemblea di richiesta adesione;
6. Verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il Consiglio Direttivo comunica all'Associazione istante le proprie determinazioni per iscritto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza.

Art. 2

Reti regionali

1. Possono chiedere di essere riconosciute come "reti regionali", al fine di esprimere un proprio delegato all'Assemblea dell'Associazione (art 6 comma 2b dello Statuto), le organizzazioni socie che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
 - a. essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato ex articolo 5 LR 23/2012
 - b. avere rilevanza regionale intesa come sede operativa in almeno 2 territori delle attuali province
 - c. prevedere nel proprio statuto i seguenti scopi:
 - i. coordinare o gestire servizi a favore di gruppi e associazioni;
 - ii. promuovere e sostenere il lavoro di rete sul territorio;
 - d. aver svolto per almeno due anni attività relative agli scopi di cui al punto precedente

2. Al momento dell'adesione o della richiesta di riconoscimento come "reti regionali", il richiedente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche richieste.
3. Il Consiglio Direttivo si esprime nei tempi previsti per l'accettazione delle nuove domande di adesione all'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere, in seguito, documentazione attestante il sussistere delle caratteristiche di cui al comma 1. e può deliberare la perdita della qualifica di "rete regionale" comunicando per iscritto la decisione all'interessato.

Art. 3 **Svolgimento dell'assemblea**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in via subordinata dal Consigliere più anziano per età presente.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora da quella fissata per la riunione in prima convocazione.
3. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, nomina un segretario e cinque scrutatori, con il compito di verificare i titoli degli associati, per accertare il diritto ad intervenire, il diritto al voto e per coadiuvare il Presidente nel conteggio dei voti e nella redazione dei verbali assembleari.
4. In occasione dell'assemblea elettiva, in apertura di seduta si provvede alla nomina, con voto palese del Comitato Elettorale, determinandone di volta in volta il numero dei componenti scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati e che ricoprono alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
5. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni, cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali, in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
6. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
 - a. accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;
 - b. provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali delle associate, nonché ad accertarne la regolarità;
 - c. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
 - d. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
 - e. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
 - f. procede allo spoglio delle schede;
 - g. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.
7. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale sottoscritto da tutti i suoi membri.

Art. 4 **Convocazione dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata tramite avviso scritto e-mail o fax inoltrato a tutti i delegati, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza. Per l'invio tramite e-mail o fax, la segreteria dovrà ricevere conferma dell'avvenuta ricezione.
2. Ciascuna delegato dovrà avere cura di comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, fax) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.

3. In assenza di eventuali comunicazioni in merito, resterà inteso che la convocazione si intenderà regolarmente spedita all'ultimo recapito segnalato anche se variato o non più attivo.
4. La convocazione dell'Assemblea deve contenere: data, luogo ed orario della riunione, l'indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare, nonché l'eventuale data, luogo ed orario della seconda convocazione. Alla convocazione dovranno essere allegati i documenti che l'assemblea è chiamata a discutere.

Art. 5 **Elezioni del Consiglio Direttivo**

1. Al fine di garantire la rappresentanza territoriale i 5 componenti del Consiglio Direttivo espressione dei Coordinamenti Territoriali, dovranno provenire da ognuno dei quattro territori corrispondenti alle attuali province di Trieste, Gorizia e Pordenone, due della provincia di Udine
2. I delegati in assemblea espressi dai Coordinamenti Territoriali appartenenti ai cinque territori sopra elencati votano ognuno esprimendo una preferenza tra i candidati del medesimo territorio. Risulta eletto per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato da più anni socio della propria organizzazione.
3. I delegati delle Reti Regionali votano esprimendo due preferenza tra i candidati da loro espressi. Risultano eletti i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato da più anni socio della propria organizzazione.
4. In caso di decadenza, sospensione o dimissioni di un consigliere, subentra ad esso il primo dei non eletti dalla medesima lista di candidati.

Art. 6 **Mozione di sfiducia**

1. L'Assemblea dei soci validamente costituita può avanzare una mozione di sfiducia al Consiglio direttivo.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
3. A seguito della presentazione della mozione di sfiducia, il Presidente deve sospendere i lavori e riconvocare entro 20 giorni l'Assemblea con all'Ordine del giorno la sola discussione e votazione della mozione di sfiducia. Nel caso in cui la mozione venga approvata e l'organo sfiduciato, l'Assemblea fissa la data della nuova convocazione per il rinnovo degli organi sfiduciati. La convocazione verrà svolta nei termini statutari a cura del Presidente.

REGOLAMENTO del'Consiglio Direttivo

Art. 1

Norme generali

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto e senza concorrere al quorum, il Direttore, che assolverà alle funzioni di segretario.
3. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale che riporti gli argomenti in discussione, le proposte messe in votazione, le dichiarazioni di cui i consiglieri chiedessero la stesura per esteso, l'esito delle votazioni, firmato dal Presidente e dal segretario.
4. Il verbale della seduta del Consiglio direttivo è approvato nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.
5. Salvo il caso in cui riporti informazioni riservate in relazione a situazioni riservate di singole persone, i verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione, per la consultazione, di tutti i soci dell'Associazione. L'estratto del verbale e le relative delibere vengono inviati a tutti i delegati componenti l'assemblea.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione. Al Consigliere spetta rimborso delle spese sostenute e documentate in dipendenza della loro carica.

Art. 2

Convocazione

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di norma ogni 30 giorni, mediante e-mail, fax o lettera da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e con allegata adeguata documentazione relativa agli stessi.
2. L'inserimento di un punto all'ordine del giorno del Consiglio può essere richiesto da ciascun consigliere; in tal caso il Presidente provvede ad inserire il punto all'Ordine del Giorno del primo consiglio utile.
3. L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere effettuato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Per questioni urgenti è possibile inserire all'ordine del giorno, all'inizio della seduta la discussione di argomenti per i quali non è però possibile assumere deliberazioni ma solo orientamenti, salvo nel caso di unanime consenso dell'organismo presente al completo.

Art. 3

Decadenza dei consiglieri

1. I Consiglieri assenti, senza averne comunicato il motivo, a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla carica.
2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere la decadenza di un Consigliere dalla carica quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità dell'associazione o gravemente lesivi degli interessi e dell'immagine della stessa.
3. Il Consigliere che, per un qualunque motivo, sia decaduto dalla carica non potrà essere rieletto né per il mandato in corso, né per il successivo.
4. La decadenza deve essere ratificata dall'Assemblea e diventa effettiva dopo tale ratifica. Il consigliere può intervenire in Assemblea per illustrare le proprie ragioni.
5. Contro il provvedimento è possibile il ricorso al collegio arbitrale.

6. Se il Consigliere assente è stato indicato dal CO.GE ai sensi del DM 8/10/97, il Presidente deve tempestivamente comunicare a quest'ultimo l'assenza, indicando le motivazioni che potrebbero condurre all'adozione del provvedimento.

Art. 4
Sostituzioni e surroghe dei Consiglieri

1. Il Consigliere che decade dall'incarico sarà surrogato, sino alla scadenza del Consiglio in carica, dal primo dei candidati risultati non eletti consiglieri in sede di votazione, nella medesima lista di candidati. Qualora dovesse essere esaurita la graduatoria dei non eletti dovranno essere indette elezioni suppletive finalizzate alla copertura dei posti rimasti vacanti.
2. Ove decada la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 5
Compiti del Consiglio direttivo

1. Oltre quanto previsto dallo Statuto al Consiglio direttivo compete direttamente o tramite proprio delegato,:
 - a. individuare le sedi necessarie all'espletamento delle funzioni del CSV-FGV e al raggiungimento dei suoi obiettivi;
 - b. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 - c. attuare le delibere dell'Assemblea;
 - d. istituire e verificare l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e nominandone i responsabili
 - e. individuare le necessità di attivazione di rapporti professionali indicandone caratteristiche e requisiti;
 - f. decidere l'attivazione e l'entità del compenso per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
 - g. attribuire alcuni dei propri compiti, o parte di essi, ad un consigliere: nell'atto di attribuzione dei compiti delegati vengono fissati i criteri e le modalità di gestione e vigilanza del Consiglio direttivo.

REGOLAMENTO GENERALE

dei Coordinamenti Territoriali (ex art 7 dello Statuto)

Art. 1

Costituzione dei Coordinamenti Territoriali

1. Come previsto nell'art 7 dello Statuto, il **XYZfvg** articola la propria presenza sul territorio con Coordinamenti Territoriali promossi di comune accordo con le organizzazioni di volontariato (OdV) e di Promozione Sociale (APS) e con gruppi e associazioni locali che operano senza finalità di lucro, anche se non iscritte ai registri della LR 23/2012, e che hanno sede legale o operativa nel medesimo Ambito distrettuale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali o in base ad altro criterio definito nel regolamento.
2. I Coordinamenti Territoriali, con il sostegno operativo del **XYZfvg**, possono svolgere una funzione di rappresentanza delle organizzazioni del territorio, in accordo con i Comitati Regionali del Volontariato e della Promozione Sociale previsti dalla LR 23-2012 art 5 e 21.
3. Fanno parte di ogni Coordinamento Territoriale le associazioni socie del **XYZfvg** che hanno indicato tale Coordinamento come propria sede di rappresentanza per la designazione dei delegati in assemblea.
4. Partecipano altresì alle attività del Coordinamento Territoriale tutte le Organizzazioni che hanno sede o svolgono attività nel relativo ambito territoriale, senza diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la scelta dei delegati all'Assemblea o altre materie di esclusiva competenza dei soci di **XYZfvg**.
5. Le Organizzazioni di cui al comma 3 segnalano la propria intenzione a partecipare alle attività del Coordinamento Territoriale del **XYZfvg**. Dopo due anni di assenza dalle adunate tale intenzione viene considerata decaduta.
6. Il **XYZfvg** garantisce il sostegno organizzativo alle attività dei Coordinamenti territoriali, con le modalità definite nella programmazione annuale.

Art. 2

Adunate del Coordinamento territoriale

1. Le riunioni del Coordinamento Territoriale sono convocate dal Coordinatore almeno due volte all'anno e ogni qual volta si renda necessario per discutere progetti e iniziative o per confrontarsi su questione di interesse delle Organizzazioni del Territorio.
2. Il Coordinamento Territoriale è convocato mediante e-mail, fax o lettera da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e con allegata adeguata documentazione relativa agli stessi.
3. Sono convocate obbligatoriamente le associazioni socie, le organizzazioni che abbiano comunicato l'intenzione di partecipare al Coordinamento territoriale, le ODV e le APS di cui ai registri ex LR 23-2012 che hanno sede nel territorio.
4. Ciascuna Organizzazione, avrà cura di comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, fax) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.

Art. 3

Rappresentanti del Coordinamento Territoriale

1. I soci del CSVfvg appartenenti al Coordinamento Territoriale, riuniti in adunanza, eleggono i propri delegati all'Assemblea, con il compito di rappresentare i soci e il Coordinamento nell'Assemblea, nei rapporti con i Comitati Regionali di cui alla Legge 23-2012 e con gli Enti Locali.

2. Ogni Coordinamento territoriale del quale siano parte almeno 7 soci, ha diritto ad eleggere da uno a cinque delegati a seconda del numero di abitanti del territorio di riferimento, secondo la seguente ripartizione:
 - a. Fino a 50.000 abitanti: 1 delegato
 - b. Da 50.001 a 100.000 abitanti: 2 delegati
 - c. Da 100.001 a 150.000 abitanti: 3 delegati
 - d. Da 150.001 a 200.000 abitanti: 4 delegati
 - e. Più di 200.000 abitanti: 5 delegati
3. Il numero di delegati di ogni ambito è determinato sulla base del dato demografico più aggiornato prodotto dall'ufficio statistico regionale, alla data dell'adunanza che li elegge.
4. I delegati restano in carica quattro anni
5. I delegati operano a titolo gratuito e volontario. Nessun compenso spetta per l'attività svolta a favore dell'associazione.

Art. 4

Coordinatore del Coordinamento Territoriale

1. Salvo diverse disposizioni che il Coordinamento Territoriale potrà definire in un proprio regolamento, il delegato che avrà raccolto il maggior numero di preferenze, svolgerà il compito di Coordinatore del Coordinamento Territoriale.
2. Il Coordinatore del Coordinamento Territoriale ha il compito di convocare le adunanze, coordinare le attività del Coordinamento e facilitando e promuovendo il coinvolgimento di tutte le organizzazioni del territorio. Gli altri delegati, ove presenti, coadiuvano il Coordinatore condividendo con lui compiti e responsabilità.
3. Il Coordinatore potrà essere affiancato da gruppi di lavoro o incaricati a cui affidare specifici ruoli, definiti dal Coordinamento territoriale per la realizzazione delle diverse attività.

Art. 5

Regolamento del Coordinamento Territoriale

1. Il Coordinamento Territoriale potrà dotarsi di autonomo regolamento per definire le proprie modalità di funzionamento per quanto non previsto dal presente Regolamento Generale.